
Circolare di studio n. 13/2016

Periodo 1-15 agosto

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>L’Agenzia delle entrate su Facebook per fornire informazioni ai cittadini</i>	<i>3</i>
<i>Termini feriali nell’ambito degli istituti deflativi del contenzioso.....</i>	<i>3</i>
<i>Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all’estero</i>	<i>7</i>
Agenda.....	10
<i>Scadenario dal 1 al 15 agosto 2016.....</i>	<i>10</i>
Indici e dati	17
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR.....</i>	<i>17</i>
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica.....</i>	<i>18</i>
<i>Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....</i>	<i>19</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</i>	<i>19</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti</i>	<i>20</i>
<i>Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di giugno 2016</i>	<i>21</i>
<i>Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di giugno 2016</i>	<i>23</i>
<i>Coefficienti di rivalutazione crediti di lavoro – mese di giugno 2016.....</i>	<i>25</i>
Schede operative.....	31
<i>Prescrizioni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.....</i>	<i>32</i>
Check list contabile	38
<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (voce A.4 del conto economico)</i>	<i>38</i>
Dossier Casi e Contabilità	41
<i>Calcolo dell’Iva sulle cessioni di autoveicoli usati e annotazione in sede di adempimento dichiarativo annuale.....</i>	<i>41</i>
<i>Trasparenza fiscale con imposte a carico della società trasparente o con riconoscimento di corrispettivo.....</i>	<i>43</i>

Bene a sapersi

L'Agenzia delle entrate su Facebook per fornire informazioni ai cittadini

L'Agenzia delle entrate, il 18 luglio scorso, ha inaugurato la sua pagina Facebook, in modo da poter entrare in contatto con i cittadini, al fine di offrire una prima informazione su un tema di stretta attualità: il canone tv nella bolletta elettrica.

Il servizio, realizzato dalle entrate a costo zero e fornito sulla piattaforma Messenger, è un'innovazione destinata a cambiare radicalmente il rapporto con i contribuenti, che potranno dialogare con l'Amministrazione finanziaria in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone, attraverso il social network più popolare in Italia, con 23 milioni di utenti che si collegano almeno una volta al giorno.

La pagina Facebook dell'Agenzia, che amplia la presenza sui *social media*, è raggiungibile tramite il link "<https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/>".

In altri termini, con questa iniziativa è possibile aprire una conversazione privata con l'Agenzia attraverso l'applicazione Facebook Messenger e scrivere la propria domanda rivolta ad un "esperto" della materia.

La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.

Inizialmente l'assistenza sarà dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni.

Non solo, quindi, un nuovo canale social delle Entrate, che si affianca a quelli già esistenti, che, nel medesimo tempo, costituisce una nuova forma di dialogo in cui l'Agenzia dà del tu al cittadino e svecchia le procedure della Pubblica Amministrazione grazie alla tecnologia.

L'Agenzia non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi.

Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno esclusivamente per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione delle loro problematiche (dalle più semplici a quelle un po' più complesse).

Con l'approdo su Facebook, l'Agenzia triplica la sua presenza nel mondo dei social media, dopo YouTube e Twitter.

Con questo passaggio, però, l'account non diventa solo un modo per informare il cittadino sulle novità fiscali, ma un inedito canale a due direzioni con cui Fisco e contribuente possono interagire direttamente attraverso la tastiera del personal computer o lo schermo dello smartphone.

Termini feriali nell'ambito degli istituti deflativi del contenzioso

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, recante "*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha modificato la durata della cosiddetta "sospensione feriale dei termini processuali".

Pertanto, anche per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, è operativo il disposto che, salvo i casi espressamente previsti, fissa la sospensione dei *termini processuali* inerenti sia alle giurisdizioni ordinarie, sia a quelle amministrative dal 1° 31 agosto di ogni anno.

In concreto, il periodo di sospensione, che riguarda una durata di 31 giorni, deve essere computato tenendo in considerazione, come anche puntualizzato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 3 giugno 2003, n. 8850 e 14 febbraio 2007, n. 3223, il cosiddetto "calendario comune", secondo l'unità di misura del giorno.

Tale sospensione, operativa di diritto e conseguentemente non rinunciabile, riguarda, salvo specifiche eccezioni, i cosiddetti termini processuali e, pertanto, si devono ritenere *non* compresi nella "pausa feriale", tra gli altri, quelli inerenti:

- *agli sgravi di somme iscritte a ruolo;*
- *al versamento delle imposte;*
- *alla decadenza per la notifica degli atti impositivi*, di cui agli artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettivamente per gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- *alla decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento*, di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- *alle richieste di autotutela;*

nonché *la scadenza entro cui il contribuente deve procedere a richiedere il rimborso di imposte*, tenendo presente, al riguardo che la sospensione non opera per il termine sancito dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma trova applicazione per quello *ex art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, per il ricorso contro il diniego, sia questo espresso o tacito.

Inoltre, tenendo in considerazione quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, l'impugnazione di un accertamento produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo-mediazione, in quanto non si rende più necessaria la presentazione dell'apposita istanza di reclamo.

Poiché il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso all'Ente impositore (cioè fino al termine entro il quale deve risultare conclusa la mediazione), con la proposizione del ricorso si attiva la cosiddetta "fase amministrativa" entro la quale si deve trattare il reclamo-mediazione. Il termine di 90 giorni, pertanto, beneficia della sospensione feriale.

Decorsi i 90 giorni, l'azione giudiziaria può essere proseguita e, quindi, attivata con la prevista costituzione in giudizio che deve avvenire entro il termine di 30 giorni.

Invece, si ritiene che il limite dei 90 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto ha, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9 dicembre 2008, n. 28914, solamente natura di riferimento procedurale di tipo "amministrativo", per cui non esplica effetti la sospensione feriale.

Nell'ipotesi di *processo cautelare* riguardante procedimenti inerenti alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi si ritiene che non trovi applicazione la *sospensione feriale dei termini*, tenendo in considerazione che se:

- una cartella di pagamento;

oppure:

- un accertamento esecutivo;

risultasse notificata alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, si rende necessario che la notifica del ricorso, che deve riportare la richiesta cautelare, venga effettuata con tempestività in quanto, per la mancata applicabilità della sospensione feriale, l'udienza cautelare può trovare svolgimento nel periodo della pausa estiva.

Per contro, risulterebbe inesatta ed erronea la proposizione della sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, in quanto, nel rito tributario, la medesima non può essere presentata prima del ricorso.

Attuale regime iva delle cooperative sociali

Con i commi da 960 a 963 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stata modificata la tabella A allegata al decreto Iva, con la conseguenza che si rende applicabile una diversa imponibilità per quanto attiene alle attività poste in essere dalle *cooperative sociali*.

In concreto e specificamente, sono stati abrogati:

- *il n. 41-bis) della tabella A, Parte II che prevedeva l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% per le "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";*
- *il primo e il secondo periodo del comma 331 dell'art. 1, della legge di stabilità 2007 che prevedeva:*
 - *l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% alle predette prestazioni rese a favore dei soggetti "svantaggiati" da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;*
 - *la possibilità, per le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, di optare per il regime di esenzione da tale tributo;*

e, *in modo contestuale*, è stata attivata la nuova tabella A, parte II-bis riservata alle prestazioni rese da *cooperative sociali e loro consorzi* alle quali si rende applicabile l'aliquota Iva del 5%, anche alle *"prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi"*.

Ne deriva, conseguentemente, che sono assoggettate alla nuova aliquota Iva esclusivamente le prestazioni:

- rese da una cooperativa sociale o un suo consorzio;
- rese a favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati
 - psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- socio-sanitarie, assistenziali ed educative rientranti in una delle seguenti tipologie:
 - le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18 del comma 1 dell'art. 10 del decreto Iva);
 - le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19 del comma 1 dell'art. 10 del decreto Iva);
 - le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (n. 20 del comma 1 dell'art. 10 del decreto Iva);
 - le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni

di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21 del comma 1 dell'art. 10 del decreto Iva);

- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (n. 27-ter del comma 1 dell'art. 10 del decreto Iva).

Dal punto di vista soggettivo, si pone in rilievo che, in relazione alle anzidette prestazioni, la nuova aliquota ridotta si rende operativa solamente se le medesime risultano rese "da cooperative sociali e loro consorzi", con la conseguenza che per le prestazioni fornite dalle "altre" cooperative e loro consorzi deve necessariamente essere applicata l'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22%.

In pratica, l'aliquota Iva del 5%:

- trova applicazione, oltre ai soggetti di cui all'abrogato n. 41-bis), anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- si rende operativa sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e/o concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti;

tenendo, in ogni caso, in considerazione che continua ed essere applicabile:

- *il regime di esenzione Iva*, se le prestazioni sono rese da cooperative non sociali con la qualifica di Onlus;
- *l'aliquota ordinaria del 22%*, se le prestazioni risultano rese da cooperative non sociali e non Onlus, sempreché non ricorrano oggettivamente le caratteristiche per poter applicare il regime di esenzione Iva di cui ai nn. 18) e 21) dell'art. 10 del decreto Iva.

Quanto precede trova applicazione in relazione alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016 e, quindi, alle operazioni che risultano poste in essere in base:

- a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in corso di esecuzione da parte delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e loro consorzi, le quali, conseguentemente, continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione; mentre se riferiti:
- a rinnovi di contratti in forma espressa e/o tacita intervenuti dall'1 gennaio 2016, nonché alle eventuali proroghe di contratti conclusi prima di tale data si rende operativa l'aliquota Iva del 5%.

In pratica, è necessario fare riferimento alla data della stipulazione, del rinnovo o della proroga dei contratti, che avvengono, di regola, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente.

Tra i contratti stipulati o rinnovati o prorogati con decorrenza dall'1 gennaio 2016 da assoggettare ad Iva con l'aliquota del 5% rientrano anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti e/o di familiari dei medesimi, provvedono all'integrale corresponsione delle rette.

Se risultano sussistenti contestualmente due contratti, di cui uno più generale stipulato con l'Ente committente (ad es.: il Comune) e l'altro maggiormente specifico attivato con l'utente o i suoi familiari, è necessario fare riferimento, al fine di individuare la disciplina applicabile, alla data di stipulazione, rinnovo o proroga della convenzione o della concessione principale in essere con l'Ente committente se il versamento del corrispettivo contrattualmente previsto risulta:

- interamente a carico dell'Ente committente;
- o:
- in parte a carico sia dell'Ente committente, sia dell'utente o dei suoi familiari.

Ne deriva, pertanto, che se il contratto generale (con l'Ente committente – es.: il Comune) risulta stipulato o rinnovato o prorogato entro il 31 dicembre 2015, mentre quello con l'utente del servizio o dei suoi familiari è stato stipulato successivamente, si rende necessariamente operativo quello che rientra nell'ambito del regime Iva con aliquota del 4% o di esenzione.

Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

Le *persone fisiche residenti in Italia* che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di corrispondere l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, tenendo presente che per individuare la residenza delle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2, comma 2, del Tuir, in base alla quale si considerano residenti *"le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"*.

Ai fini procedurali, infatti, si pone in rilievo che con l'art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 è stata istituita tale imposta che si rende dovuta dai:

- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, con decorrenza dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

tenendo presente che:

- per la coerente individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l'obbligo passivo dell'imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l'immobile è ubicato;
- se gli immobili sono detenuti in comunione l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota;
- l'imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai predetti soggetti o per il tramite una società fiduciaria, nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o *trust*) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti;
- per gli immobili detenuti tramite un *trust* (sia esso residente o non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Il valore del bene immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, tenendo in considerazione che:

- se la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato;

- se l'immobile è stato acquisito per successione o donazione, il valore da considerare è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si deve assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione;
- se l'immobile è stato costruito, si deve fare riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
e, in mancanza di tali valori o della relativa documentazione:
- si deve assumere il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile oppure al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione (valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale).

Inoltre, è anche opportuno tenere in considerazione che tale valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile. Infatti:

- *per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare:*
 - *in via prioritaria*, è quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, *oppure* di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione;
oppure, in mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento:
 - *al costo che risulta dall'atto di acquisto* e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- *per gli altri Stati*, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota applicabile per il calcolo dell'imposta è pari:

- allo 0,76% del valore degli immobili ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non si rende dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i € 200,00, nel qual caso il soggetto interessato non deve neanche indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW;

- allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Inoltre, è opportuno tenere in considerazione che:

- dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile;
- per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile, a norma dell'art. 165 del Tuir, sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpief;
- per il versamento del tributo si rendono applicabili le stesse regole previste per l'Irpf, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4041-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.-Saldo”;
- 4042-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.-Società fiduciarie-Saldo”;
- 4044-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.- Acconto prima rata”;
- 4045-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.-Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
- 4046-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.-Società fiduciarie- Acconto”.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve necessariamente anche compilare il quadro RW.

Agenda

Scadenario dal 1 al 15 agosto 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI Inizia il periodo feriale di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie.	
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la cui chiusura è stabilita per la fine: <ul style="list-style-type: none">• del corrente mese di agosto, è in corso il termine di riferimento (che scade il 22 agosto prossimo) per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;• del prossimo mese di settembre, è in corso il termine di riferimento (che si conclude alla fine del corrente mese di agosto) per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta alla fine del mese di luglio 2016, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 30 giugno 2016 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, tenendo conto anche della proroga al 22 agosto prossimo. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati relativi alla sanzione amministrativa e agli interessi.	

1	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE- RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di aprile</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 30 aprile 2016 (undicesimo mese del periodo d'imposta), prorogato al 2 maggio in quanto il giorno 30 cadeva di sabato, sussiste la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, tenendo conto anche della proroga al 22 agosto prossimo.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati relativi alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
1	<p>ASSISTENZA FISCALE-IRPEF, INERENTI ADDIZIONALI E IMPOSTE SOSTITUTIVE</p> <p>Per i sostituti d'imposta è operativo il termine per procedere a trattenere dagli emolumenti di competenza del mese di luglio, corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che si sono avvalsi beneficiando dell'assistenza fiscale (modello 730/2016) la somma o la quota del saldo dell'Irpef dovuta per il 2015, dell'eventuale prima rata dell'Irpef dovuta in acconto per il 2016, dell'addizionale regionale e comunale Irpef ancora dovuta per il 2015, dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale Irpef per il 2016, del saldo della "cedolare secca sulle locazioni" dovuto per il 2015, dell'eventuale prima rata della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta in acconto per il 2016 e delle altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p>	
1	<p>DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI</p> <p>I datori di lavoro e i consulenti intermediari, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati <i>relativi alla contribuzione del mese precedente</i>.</p>	
1	<p>ENTI DI ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO</p> <p>Gli ente di assistenza e di pronto soccorso ammessi alla facilitazione fiscale sono tenuti a presentare, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, secondo la previsione dell'art. 3.1 del D.M. 31 dicembre 1993, all'ufficio dell'agenzia competente per territorio, un'apposita istanza contenente la denominazione, il codice fiscale e la sede dell'ente e gli estremi del provvedimento di ammissione al beneficio, nonché tutte le indicazioni relative a ciascuna autoambulanza di propria pertinenza in esercizio (marca, cilindrata e potenza del motore, targa, località dove presta servizio, tipo di alimentazione) e il consumo di carburante registrato nel trimestre di riferimento, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui</p>	

	risultino i servizi effettuati, la percorrenza in chilometri, e la documentazione comprovante l'acquisto del carburante.	
1	ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI-CREDITO D'IMPOSTA Per gli esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi scade il termine per procedere alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento del credito d'imposta inerente all'applicazione della "carbon tax" e/o conseguente all'aumento delle accise al gasolio per autotrazione dello scorso trimestre solare (<i>mesi di aprile, maggio e giugno</i>).	
1	GAS METANO-RATA ACCONTO ACCISE Termine per procedere al pagamento della rata di acconto scaduta il mese precedente determinata con riferimento ai consumi rilevati nel corso dell'anno precedente, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.	
1	IVA - ADEMPIMENTO ANNUALE Per i soggetti non obbligati alla dichiarazione unificata e/o per quelli che intendono, come regola, procedere alla compensazione del credito Iva reveniente alla medesima, continua il termine per procedere alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva-imposta sul valore aggiunto inerente all'anno "2015". L'adempimento, infatti, può risultare posto in essere esclusivamente in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 settembre.	
1	OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO-DATI CONTABILI In ottemperanza al comma 2 dell'art. 2 della determinazione Direttoriale 21 novembre 2008, n. 52047/UD, i soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio devono procedere sia all'invio dei dati relativi alle contabilità del mese precedente, sia al versamento dell'imposta di consumo calcolata sulla base della dichiarazione periodica relativa alle immissioni in consumo dello scorso mese.	
1	PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere ad effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di aprile, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° agosto 2013-31 luglio 2014 e 1° agosto 2014-31 luglio 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di aprile, l'obbligo di tenuta	

	<p>delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° agosto 2014-31 luglio 2015 e 1° agosto 2015-31 luglio 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p>
1	<p>SCUOLE CIVILI DI PILOTAGGIO Presentazione da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, che hanno svolto attività aerodidattica nel corso del primo semestre dell'anno corrente, dell'istanza per l'ottenimento della restituzione dell'accisa sui carburanti e dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti impiegati per lo svolgimento della predetta attività nel periodo considerato.</p>
4	<p>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere ad effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>
5	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.</p>
5	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.</p>
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>

10	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di giugno da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
12	AGENZIA DELLE DOGANE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di giugno da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.
15	FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti: <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</div>
15	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.
15	IMPRESA GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI I soggetti che operano nella grande distribuzione e che già hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.

15

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA

I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:

- ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute *nel corso del mese precedente*, con riferimento a tale mese;
- all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, *se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*;
- all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, *se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale*.

Indici e dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di Giugno 2016

Nel mese di giugno 2016 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a **0,750000**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e

¹ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il *nuovo coefficiente di raccordo* [1,071].

Ai fini operativi, per il mese in argomento si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di *giugno* 2016 (99,9);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,0" [99,9 – 99,9] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: "0,000000"];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,000000" a "0,000000" (75% di 0,000000);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,750" [0,125 x 6];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "**0,750000**" [0,000000 + 0,750].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica²

Mese	Periodo di riferimento	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Gennaio	15/1-14/2	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618	0,183411
Febbraio	15/2-14/3	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331	0,483645
Marzo	15/3-14/4	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662	0,725467
Aprile	15/4-14/5	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375	0,967290
Maggio	15/5-14/6	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706	1,325935
Giugno	15/6-14/7	0,750000i	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132	1,626168
Luglio	15/7-14/8		1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558	1,926402
Agosto	15/8-14/9		1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463	2,168224
Settembre	15/9-14/10		1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750	2,293224
Ottobre	15/10-14/11		1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750	2,651869
Novembre	15/11-14/12		1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228	3,068925
Dicembre	15/12-14/1		1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419	3,485981

² Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9							

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3

³ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3						

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4						

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di giugno 2016⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,307	47,300	45,984	42,206	40,227	37,768	36,589	34,683	32,979	33,070	34,577	35,669	38,425
1948	36,307	36,697	35,741	35,608	36,071	36,360	38,208	36,686	35,807	36,339	36,097	35,756	36,291
1949	35,266	35,456	35,301	34,799	34,833	35,231	36,239	35,807	35,983	36,794	36,702	36,985	35,766
1950	37,128	37,034	37,547	36,996	36,936	36,450	36,445	35,813	35,112	35,542	35,182	35,098	36,255
1951	34,606	33,998	33,814	33,066	33,027	32,591	32,604	32,719	32,732	32,642	32,443	32,460	33,044
1952	32,561	32,204	32,109	31,957	31,835	31,625	31,549	31,533	31,308	31,249	31,210	31,328	31,697
1953	31,375	31,316	31,320	31,016	30,832	30,745	31,210	31,300	31,159	31,039	30,890	30,962	31,093
1954	30,920	30,790	30,882	30,688	30,301	30,053	29,945	29,973	30,017	30,067	29,930	29,887	30,279
1955	29,898	29,966	29,898	29,653	29,384	29,188	29,295	29,247	29,336	29,343	29,219	29,026	29,454
1956	28,824	28,444	28,110	27,941	27,794	27,909	27,972	27,959	27,884	28,038	28,006	27,856	28,057
1957	27,586	27,751	27,888	27,906	27,807	27,751	27,582	27,558	27,431	27,210	27,018	26,864	27,525
1958	26,595	26,706	26,669	26,254	25,983	25,809	25,873	25,992	26,076	26,329	26,423	26,556	26,268
1959	26,451	26,527	26,601	26,553	26,480	26,485	26,516	26,477	26,348	26,174	26,011	25,929	26,376
1960	25,724	25,828	25,921	25,876	25,766	25,666	25,597	25,639	25,660	25,652	25,534	25,467	25,695
1961	25,266	25,253	25,237	25,085	24,997	24,957	24,987	24,940	24,865	24,828	24,642	24,528	24,965
1962	24,309	24,285	24,144	23,844	23,844	23,731	23,641	23,686	23,574	23,485	23,397	23,159	23,753
1963	22,778	22,370	22,270	22,152	22,152	22,152	22,171	22,132	21,918	21,709	21,709	21,577	22,093
1964	21,374	21,319	21,229	21,139	21,050	20,856	20,735	20,701	20,615	20,497	20,413	20,330	20,856
1965	20,231	20,198	20,149	20,101	20,036	19,988	19,924	19,908	19,877	19,861	19,845	19,766	19,988
1966	19,704	19,704	19,688	19,626	19,580	19,596	19,580	19,596	19,596	19,534	19,473	19,413	19,596
1967	19,363	19,382	19,344	19,306	19,268	19,230	19,193	19,155	19,081	19,099	19,099	19,099	19,211
1968	19,025	19,043	19,025	18,988	18,970	18,988	19,006	18,988	18,951	18,933	18,915	18,842	18,970
1969	18,788	18,788	18,716	18,627	18,592	18,521	18,400	18,348	18,297	18,212	18,144	18,061	18,452
1970	17,961	17,830	17,782	17,702	17,638	17,606	17,575	17,527	17,387	17,311	17,219	17,144	17,559
1971	17,081	17,031	16,949	16,900	16,803	16,755	16,691	16,659	16,549	16,472	16,425	16,395	16,723
1972	16,303	16,213	16,168	16,124	16,021	15,934	15,862	15,776	15,622	15,416	15,309	15,269	15,833
1973	15,085	14,944	14,818	14,645	14,440	14,345	14,275	14,206	14,138	13,980	13,826	13,601	14,345
1974	13,424	13,202	12,826	12,669	12,489	12,253	11,961	11,722	11,350	11,120	10,954	10,859	12,010
1975	10,733	10,610	10,597	10,452	10,384	10,280	10,221	10,167	10,074	9,948	9,865	9,771	10,250
1976	9,674	9,517	9,320	9,051	8,900	8,859	8,806	8,731	8,578	8,298	8,125	8,025	8,797
1977	7,997	7,820	7,703	7,623	7,525	7,455	7,399	7,349	7,270	7,193	7,089	7,055	7,449
1978	6,987	6,916	6,846	6,772	6,700	6,644	6,594	6,565	6,478	6,407	6,352	6,306	6,624
1979	6,186	6,096	6,021	5,924	5,849	5,791	5,738	5,683	5,547	5,420	5,351	5,265	5,724
1980	5,097	5,010	4,964	4,887	4,844	4,799	4,719	4,672	4,575	4,497	4,405	4,349	4,725
1981	4,291	4,215	4,155	4,098	4,041	4,000	3,967	3,940	3,885	3,810	3,747	3,708	3,980

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

1982	3,660	3,612	3,579	3,547	3,507	3,474	3,424	3,363	3,315	3,252	3,210	3,188	3,421
1983	3,143	3,102	3,074	3,042	3,013	2,996	2,968	2,957	2,918	2,870	2,841	2,827	2,975
1984	2,794	2,764	2,745	2,726	2,711	2,695	2,686	2,678	2,659	2,632	2,616	2,599	2,690
1985	2,572	2,546	2,528	2,506	2,492	2,479	2,471	2,466	2,456	2,427	2,409	2,393	2,477
1986	2,382	2,366	2,357	2,351	2,342	2,333	2,333	2,328	2,322	2,309	2,300	2,294	2,335
1987	2,279	2,271	2,263	2,256	2,248	2,240	2,234	2,228	2,212	2,192	2,187	2,183	2,232
1988	2,171	2,166	2,156	2,149	2,143	2,136	2,130	2,121	2,110	2,094	2,077	2,070	2,127
1989	2,054	2,037	2,027	2,014	2,006	1,996	1,992	1,988	1,979	1,960	1,952	1,943	1,995
1990	1,931	1,918	1,911	1,903	1,898	1,891	1,884	1,871	1,861	1,845	1,833	1,827	1,880
1991	1,813	1,797	1,792	1,784	1,778	1,768	1,765	1,761	1,753	1,739	1,727	1,723	1,767
1992	1,709	1,705	1,698	1,690	1,682	1,676	1,673	1,672	1,666	1,657	1,647	1,644	1,676
1993	1,638	1,632	1,629	1,623	1,616	1,609	1,602	1,601	1,599	1,589	1,581	1,581	1,609
1994	1,572	1,566	1,564	1,559	1,553	1,551	1,546	1,543	1,539	1,531	1,525	1,520	1,548
1995	1,514	1,502	1,490	1,482	1,473	1,465	1,464	1,459	1,455	1,447	1,439	1,436	1,469
1996	1,435	1,430	1,426	1,418	1,413	1,410	1,413	1,411	1,407	1,406	1,402	1,400	1,414
1997	1,398	1,396	1,395	1,394	1,390	1,390	1,390	1,390	1,387	1,383	1,379	1,379	1,390
1998	1,375	1,372	1,372	1,369	1,367	1,365	1,365	1,364	1,363	1,360	1,359	1,359	1,365
1999	1,358	1,355	1,353	1,348	1,345	1,345	1,343	1,343	1,339	1,337	1,332	1,331	1,344
2000	1,329	1,323	1,320	1,319	1,315	1,310	1,308	1,308	1,306	1,302	1,297	1,295	1,310
2001	1,290	1,285	1,284	1,280	1,276	1,274	1,274	1,274	1,273	1,270	1,267	1,266	1,276
2002	1,261	1,257	1,253	1,250	1,248	1,246	1,245	1,243	1,241	1,238	1,234	1,233	1,246
2003	1,228	1,226	1,222	1,220	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,209	1,206	1,206	1,216
2004	1,204	1,200	1,199	1,196	1,194	1,191	1,190	1,189	1,189	1,189	1,186	1,186	1,192
2005	1,186	1,182	1,180	1,176	1,174	1,172	1,170	1,168	1,167	1,165	1,165	1,163	1,172
2006	1,160	1,158	1,156	1,153	1,149	1,149	1,146	1,144	1,144	1,146	1,145	1,144	1,149
2007	1,143	1,141	1,139	1,137	1,133	1,131	1,128	1,127	1,127	1,123	1,119	1,115	1,130
2008	1,111	1,109	1,103	1,100	1,095	1,090	1,085	1,084	1,087	1,087	1,091	1,092	1,095
2009	1,095	1,092	1,092	1,090	1,087	1,086	1,086	1,082	1,085	1,084	1,083	1,082	1,087
2010	1,080	1,079	1,076	1,072	1,071	1,071	1,068	1,065	1,068	1,066	1,065	1,061	1,070
2011	1,057	1,054	1,050	1,045	1,044	1,043	1,040	1,037	1,037	1,033	1,032	1,029	1,042
2012	1,025	1,021	1,017	1,012	1,013	1,011	1,010	1,006	1,006	1,006	1,007	1,005	1,011
2013	1,003	1,003	1,001	1,001	1,001	0,999	0,998	0,994	0,998	0,999	1,002	0,999	1,000
2014	0,997	0,998	0,998	0,996	0,997	0,996	0,997	0,995	0,999	0,998	1,000	1,000	0,998
2015	1,005	1,002	1,000	0,999	0,998	0,997	0,998	0,996	1,000	0,998	1,000	1,000	0,999
2016	1,002	1,004	1,003	1,003	1,002	1,000							

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di giugno 2016⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.730,7	4.630,0	4.498,4	4.120,6	3.922,7	3.676,8	3.558,9	3.368,3	3.197,9	3.207,0	3.357,7	3.466,9	3.742,5
1948	3.530,7	3.569,7	3.474,1	3.460,8	3.507,1	3.536,0	3.720,8	3.568,6	3.480,7	3.533,9	3.509,7	3.475,6	3.529,1
1949	3.426,6	3.445,6	3.430,1	3.379,9	3.383,3	3.423,1	3.523,9	3.480,7	3.498,3	3.579,4	3.570,2	3.598,5	3.476,6
1950	3.612,8	3.603,4	3.654,7	3.599,6	3.593,6	3.545,0	3.544,5	3.481,3	3.411,2	3.454,2	3.418,2	3.409,8	3.525,5
1951	3.360,6	3.299,8	3.281,4	3.206,6	3.202,7	3.159,1	3.160,4	3.171,9	3.173,2	3.164,2	3.144,3	3.146,0	3.204,4
1952	3.156,1	3.120,4	3.110,9	3.095,7	3.083,5	3.062,5	3.054,9	3.053,3	3.030,8	3.024,9	3.021,0	3.032,8	3.069,7
1953	3.037,5	3.031,6	3.032,0	3.001,6	2.983,2	2.974,5	3.021,0	3.030,0	3.015,9	3.003,9	2.989,0	2.996,2	3.009,3
1954	2.992,0	2.979,0	2.988,2	2.968,8	2.930,1	2.905,3	2.894,5	2.897,3	2.901,7	2.906,7	2.893,0	2.888,7	2.927,9
1955	2.889,8	2.896,6	2.889,8	2.865,3	2.838,4	2.818,8	2.829,5	2.824,7	2.833,6	2.834,3	2.821,9	2.802,6	2.845,4
1956	2.782,4	2.744,4	2.711,0	2.694,1	2.679,4	2.690,9	2.697,2	2.695,9	2.688,4	2.703,8	2.700,6	2.685,6	2.705,7
1957	2.658,6	2.675,1	2.688,8	2.690,6	2.680,7	2.675,1	2.658,2	2.655,8	2.643,1	2.621,0	2.601,8	2.586,4	2.652,5
1958	2.559,5	2.570,6	2.566,9	2.525,4	2.498,3	2.480,9	2.487,3	2.499,2	2.507,6	2.532,9	2.542,3	2.555,6	2.526,8
1959	2.545,1	2.552,7	2.560,1	2.555,3	2.548,0	2.548,5	2.551,6	2.547,7	2.534,8	2.517,4	2.501,1	2.492,9	2.537,6
1960	2.472,4	2.482,8	2.492,1	2.487,6	2.476,6	2.466,6	2.459,7	2.463,9	2.466,0	2.465,2	2.453,4	2.446,7	2.469,5
1961	2.426,6	2.425,3	2.423,7	2.408,5	2.399,7	2.395,7	2.398,7	2.394,0	2.386,5	2.382,8	2.364,2	2.352,8	2.396,5
1962	2.330,9	2.328,5	2.314,4	2.284,4	2.284,4	2.273,1	2.264,1	2.268,6	2.257,4	2.248,5	2.239,7	2.215,9	2.275,3
1963	2.177,8	2.137,0	2.127,0	2.115,2	2.115,2	2.115,2	2.117,1	2.113,2	2.091,8	2.070,9	2.070,9	2.057,7	2.109,3
1964	2.037,4	2.031,9	2.022,9	2.013,9	2.005,0	1.985,6	1.973,5	1.970,1	1.961,5	1.949,7	1.941,3	1.933,0	1.985,6
1965	1.923,1	1.919,8	1.914,9	1.910,1	1.903,6	1.898,8	1.892,4	1.890,8	1.887,7	1.886,1	1.884,5	1.876,6	1.898,8
1966	1.870,4	1.870,4	1.868,8	1.862,6	1.858,0	1.859,6	1.858,0	1.859,6	1.859,6	1.853,4	1.847,3	1.841,3	1.859,6
1967	1.836,3	1.838,2	1.834,4	1.830,6	1.826,8	1.823,0	1.819,3	1.815,5	1.808,1	1.809,9	1.809,9	1.809,9	1.821,1
1968	1.802,5	1.804,3	1.802,5	1.798,8	1.797,0	1.798,8	1.800,6	1.798,8	1.795,1	1.793,3	1.791,5	1.784,2	1.797,0
1969	1.778,8	1.778,8	1.771,6	1.762,7	1.759,2	1.752,1	1.740,0	1.734,8	1.729,7	1.721,2	1.714,4	1.706,1	1.745,2
1970	1.696,1	1.683,0	1.678,2	1.670,2	1.663,8	1.660,6	1.657,5	1.652,7	1.638,7	1.631,1	1.621,9	1.614,4	1.655,9
1971	1.608,1	1.603,1	1.594,9	1.590,0	1.580,3	1.575,5	1.569,1	1.565,9	1.554,9	1.547,2	1.542,5	1.539,5	1.572,3
1972	1.530,3	1.521,3	1.516,8	1.512,4	1.502,1	1.493,4	1.486,2	1.477,6	1.462,2	1.441,6	1.430,9	1.426,9	1.483,3
1973	1.408,5	1.394,4	1.381,8	1.364,5	1.344,0	1.334,5	1.327,5	1.320,6	1.313,8	1.298,0	1.282,6	1.260,1	1.334,5
1974	1.242,4	1.220,2	1.182,6	1.166,9	1.148,9	1.125,3	1.096,1	1.072,2	1.035,0	1.012,0	995,4	985,9	1.101,0
1975	973,3	961,0	959,7	945,2	938,4	928,0	922,1	916,7	907,4	894,8	886,5	877,1	925,0
1976	867,4	851,7	832,0	805,1	790,0	785,9	780,6	773,1	757,8	729,8	712,5	702,5	779,7
1977	699,7	682,0	670,3	662,3	652,5	645,5	639,9	634,9	627,0	619,3	608,9	605,5	644,9
1978	598,7	591,6	584,6	577,2	570,0	564,4	559,4	556,5	547,8	540,7	535,2	530,6	562,4
1979	518,6	509,6	502,1	492,4	484,9	479,1	473,8	468,3	454,7	442,0	435,1	426,5	472,4
1980	409,7	401,0	396,4	388,7	384,4	379,9	371,9	367,2	357,5	349,7	340,5	334,9	372,5

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 13 luglio 2016.

1981	329,1	321,5	315,5	309,8	304,1	300,0	296,7	294,0	288,5	281,0	274,7	270,8	298,0
1982	266,0	261,2	257,9	254,7	250,7	247,4	242,4	236,3	231,5	225,2	221,0	218,8	242,1
1983	214,3	210,2	207,4	204,2	201,3	199,6	196,8	195,7	191,8	187,0	184,1	182,7	197,5
1984	179,4	176,4	174,5	172,6	171,1	169,5	168,6	167,8	165,9	163,2	161,6	159,9	169,0
1985	157,2	154,6	152,8	150,6	149,2	147,9	147,1	146,6	145,6	142,7	140,9	139,3	147,7
1986	138,2	136,6	135,7	135,1	134,2	133,3	133,3	132,8	132,2	130,9	130,0	129,4	133,5
1987	127,9	127,1	126,3	125,6	124,8	124,0	123,4	122,8	121,2	119,2	118,7	118,3	123,2
1988	117,1	116,6	115,6	114,9	114,3	113,6	113,0	112,1	111,0	109,4	107,7	107,0	112,7
1989	105,4	103,7	102,7	101,4	100,6	99,6	99,2	98,8	97,9	96,0	95,2	94,3	99,5
1990	93,1	91,8	91,1	90,3	89,8	89,1	88,4	87,1	86,1	84,5	83,3	82,7	88,0
1991	81,3	79,7	79,2	78,4	77,8	76,8	76,5	76,1	75,3	73,9	72,7	72,3	76,7
1992	70,9	70,5	69,8	69,0	68,2	67,6	67,3	67,2	66,6	65,7	64,7	64,4	67,6
1993	63,8	63,2	62,9	62,3	61,6	60,9	60,2	60,1	59,9	58,9	58,1	58,1	60,9
1994	57,2	56,6	56,4	55,9	55,3	55,1	54,6	54,3	53,9	53,1	52,5	52,0	54,8
1995	51,4	50,2	49,0	48,2	47,3	46,5	46,4	45,9	45,5	44,7	43,9	43,6	46,9
1996	43,5	43,0	42,6	41,8	41,3	41,0	41,3	41,1	40,7	40,6	40,2	40,0	41,4
1997	39,8	39,6	39,5	39,4	39,0	39,0	39,0	39,0	38,7	38,3	37,9	37,9	39,0
1998	37,5	37,2	37,2	36,9	36,7	36,5	36,5	36,4	36,3	36,0	35,9	35,9	36,5
1999	35,8	35,5	35,3	34,8	34,5	34,5	34,3	34,3	33,9	33,7	33,2	33,1	34,4
2000	32,9	32,3	32,0	31,9	31,5	31,0	30,8	30,8	30,6	30,2	29,7	29,5	31,0
2001	29,0	28,5	28,4	28,0	27,6	27,4	27,4	27,4	27,3	27,0	26,7	26,6	27,6
2002	26,1	25,7	25,3	25,0	24,8	24,6	24,5	24,3	24,1	23,8	23,4	23,3	24,6
2003	22,8	22,6	22,2	22,0	21,9	21,8	21,5	21,3	21,0	20,9	20,6	20,6	21,6
2004	20,4	20,0	19,9	19,6	19,4	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,6	18,6	19,2
2005	18,6	18,2	18,0	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,5	16,5	16,3	17,2
2006	16,0	15,8	15,6	15,3	14,9	14,9	14,6	14,4	14,4	14,6	14,5	14,4	14,9
2007	14,3	14,1	13,9	13,7	13,3	13,1	12,8	12,7	12,7	12,3	11,9	11,5	13,0
2008	11,1	10,9	10,3	10,0	9,5	9,0	8,5	8,4	8,7	8,7	9,1	9,2	9,5
2009	9,5	9,2	9,2	9,0	8,7	8,6	8,6	8,2	8,5	8,4	8,3	8,2	8,7
2010	8,0	7,9	7,6	7,2	7,1	7,1	6,8	6,5	6,8	6,6	6,5	6,1	7,0
2011	5,7	5,4	5,0	4,5	4,4	4,3	4,0	3,7	3,7	3,3	3,2	2,9	4,2
2012	2,5	2,1	1,7	1,2	1,3	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	1,1
2013	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,2	-0,6	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	0,0
2014	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2
2015	0,5	0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1
2016	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0							

Coefficienti di rivalutazione crediti di lavoro – mese di giugno 2016

<i>Mese maturazione credito</i>	<i>Indice Istat</i>	<i>Coefficienti di rivalutazione crediti ante 31/12/1997</i>	<i>Coefficienti di rivalutazione crediti dal 1° gennaio 1998</i>
dic-97	106,5	1	-
gen-98	106,8	1,0028	1,37548
feb-98	107,1	1,0056	1,371627
mar-98	107,1	1,0056	1,371627
apr-98	107,3	1,0075	1,36907
mag-98	107,5	1,0094	1,366523
giu-98	107,6	1,0103	1,365253
lug-98	107,6	1,0103	1,365253
ago-98	107,7	1,0113	1,363986
set-98	107,8	1,0122	1,36272
ott-98	108	1,0141	1,360197
nov-98	108,1	1,015	1,358938
dic-98	108,1	1,015	1,358938
gen-99	108,2	1,016	1,357683
feb-99	108,4	1,0178	1,355178
mar-99	108,6	1,0197	1,352682
apr-99	109	1,0235	1,347718
mag-99	109,2	1,0254	1,34525
giu-99	109,2	1,0254	1,34525
lug-99	109,4	1,0272	1,34279
ago-99	109,4	1,0272	1,34279
set-99	109,7	1,03	1,339118
ott-99	109,9	1,0319	1,336681
nov-99	110,3	1,0357	1,331834
dic-99	110,4	1,0366	1,330627
gen-00	110,5	1,0376	1,329423
feb-00	111	1,0423	1,323435
mar-00	111,3	1,0451	1,319867
apr-00	111,4	1,046	1,318683
mag-00	111,7	1,0488	1,315141
giu-00	112,1	1,0526	1,310448
lug-00	112,3	1,0545	1,308114
ago-00	112,3	1,0545	1,308114
set-00	112,5	1,0563	1,305789
ott-00	112,8	1,0592	1,302316

nov-00	113,3	1,0638	1,296569
dic-00	113,4	1,0648	1,295426
gen-01	113,9	1,0695	1,289739
feb-01	114,3	1,0732	1,285225
mar-01	114,4	1,0742	1,284102
apr-01	114,8	1,0779	1,279628
mag-01	115,1	1,0808	1,276292
giu-01	115,3	1,0826	1,274079
lug-01	115,3	1,0826	1,274079
ago-01	115,3	1,0826	1,274079
set-01	115,4	1,0836	1,272974
ott-01	115,7	1,0864	1,269674
nov-01	115,9	1,0883	1,267483
dic-01	116	1,0892	1,26639
gen-02	116,5	1,0939	1,260955
feb-02	116,9	1,0977	1,25664
mar-02	117,2	1,1005	1,253424
apr-02	117,5	1,1033	1,250223
mag-02	117,7	1,1052	1,248099
giu-02	117,9	1,107	1,245982
lug-02	118	1,108	1,244926
ago-02	118,2	1,1099	1,242819
set-02	118,4	1,1117	1,24072
ott-02	118,7	1,1146	1,237584
nov-02	119	1,1174	1,234464
dic-02	119,1	1,1183	1,233428
gen-03	119,6	1,123	1,228271
feb-03	119,8	1,1249	1,226221
mar-03	120,2	1,1286	1,22214
apr-03	120,4	1,1305	1,22011
mag-03	120,5	1,1315	1,219098
giu-03	120,6	1,1324	1,218087
lug-03	120,9	1,1352	1,215064
ago-03	121,1	1,1371	1,213057
set-03	121,4	1,1399	1,21006
ott-03	121,5	1,1408	1,209064
nov-03	121,8	1,1437	1,206086
dic-03	121,8	1,1437	1,206086
gen-04	122	1,1455	1,204109
feb-04	122,4	1,1493	1,200174

mar-04	122,5	1,1502	1,199194
apr-04	122,8	1,1531	1,196264
mag-04	123	1,1549	1,194319
giu-04	123,3	1,1577	1,191413
lug-04	123,4	1,1587	1,190448
ago-04	123,6	1,1606	1,188521
set-04	123,6	1,1606	1,188521
ott-04	123,6	1,1606	1,188521
nov-04	123,9	1,1634	1,185644
dic-04	123,9	1,1634	1,185644
gen-05	123,9	1,1634	1,185644
feb-05	124,3	1,1671	1,181828
mar-05	124,5	1,169	1,17993
apr-05	124,9	1,1728	1,176151
mag-05	125,1	1,1746	1,174271
giu-05	125,3	1,1765	1,172396
lug-05	125,6	1,1793	1,169596
ago-05	125,8	1,1812	1,167736
set-05	125,9	1,1822	1,166809
ott-05	126,1	1,184	1,164958
nov-05	126,1	1,184	1,164958
dic-05	126,3	1,1859	1,163114
gen-06	126,6	1,1887	1,160357
feb-06	126,9	1,1915	1,157614
mar-06	127,1	1,1934	1,155793
apr-06	127,4	1,1962	1,153071
mag-06	127,8	1,2	1,149462
giu-06	127,9	1,2009	1,148563
lug-06	128,2	1,2038	1,145876
ago-06	128,4	1,2056	1,144091
set-06	128,4	1,2056	1,144091
ott-06	128,2	1,2038	1,145876
nov-06	128,3	1,2047	1,144982
dic-06	128,4	1,2056	1,144091
gen-07	128,5	1,2066	1,1432
feb-07	128,8	1,2094	1,140538
mar-07	129	1,2113	1,138769
apr-07	129,2	1,2131	1,137007
mag-07	129,6	1,2169	1,133497
giu-07	129,9	1,2197	1,13088

lug-07	130,2	1,2225	1,128274
ago-07	130,4	1,2244	1,126543
set-07	130,4	1,2244	1,126543
ott-07	130,8	1,2282	1,123098
nov-07	131,3	1,2329	1,118821
dic-07	131,8	1,2376	1,114577
gen-08	132,2	1,2413	1,111205
gen-08	132,5	1,2441	1,108689
feb-08	133,2	1,2507	1,102862
mar-08	133,5	1,2535	1,100384
apr-08	134,2	1,2601	1,094644
mag-08	134,8	1,2657	1,089772
giu-08	135,4	1,2714	1,084943
lug-08	135,5	1,2723	1,084142
ago-08	135,2	1,2695	1,086548
set-08	135,2	1,2695	1,086548
ott-08	134,7	1,2648	1,090581
dic-08	134,5	1,2629	1,092203
gen-09	134,2	1,2601	1,094644
feb-09	134,5	1,2629	1,092203
mar-09	134,5	1,2629	1,092203
apr-09	134,8	1,2657	1,089772
mag-09	135,1	1,2685	1,087352
giu-09	135,3	1,2704	1,085745
lug-09	135,3	1,2704	1,085745
ago-09	135,8	1,2751	1,081747
set-09	135,4	1,2714	1,084943
ott-09	135,5	1,2723	1,084142
nov-09	135,6	1,2732	1,083343
dic-09	135,8	1,2751	1,081747
gen-10	136	1,277	1,080156
feb-10	136,2	1,2789	1,07857
mar-10	136,5	1,2817	1,0762
apr-10	137	1,2864	1,072272
mag-10	137,1	1,2873	1,07149
giu-10	137,1	1,2873	1,07149
lug-10	137,6	1,292	1,067596
ago-10	137,9	1,2948	1,065274
set-10	137,5	1,2911	1,068373
ott-10	137,8	1,2939	1,066047

nov-10	137,9	1,2948	1,065274
dic-10	138,4	1,2995	1,061425
gen-11	101,2	1,3047	1,057242
feb-11	101,5	1,3085	1,054117
mar-11	101,9	1,3137	1,049979
apr-11	102,4	1,3201	1,044853
mag-11	102,5	1,3214	1,043833
giu-11	102,6	1,3227	1,042816
lug-11	102,9	1,3266	1,039776
ago-11	103,2	1,3305	1,036753
set-11	103,2	1,3305	1,036753
ott-11	103,6	1,3356	1,03275
nov-11	103,7	1,3369	1,031754
dic-11	104	1,3408	1,028778
gen-12	104,4	1,3459	1,024836
feb-12	104,8	1,3511	1,020925
mar-12	105,2	1,3562	1,017043
apr-12	105,7	1,3627	1,012232
mag-12	105,6	1,3614	1,01319
giu-12	105,8	1,364	1,011275
lug-12	105,9	1,3653	1,01032
ago-12	106,4	1,3717	1,005572
set-12	106,4	1,3717	1,005572
ott-12	106,4	1,3717	1,005572
nov-12	106,2	1,3691	1,007466
dic-12	106,5	1,373	1,004628
gen-13	106,7	1,3756	1,002745
feb-13	106,7	1,3756	1,002745
mar-13	106,9	1,3782	1,000869
apr-13	106,9	1,3782	1,000869
mag-13	106,9	1,3782	1,000869
giu-13	107,1	1,3807	0,999
lug-13	107,2	1,382	0,998068
ago-13	107,6	1,3872	0,994358
set-13	107,2	1,382	0,998068
ott-13	107,1	1,3807	0,999
nov-13	106,8	1,3769	1,001806
dic-13	107,1	1,3807	0,999
gen-14	107,3	1,3833	0,997138
feb-14	107,2	1,382	0,998068

mar-14	107,2	1,382	0,998068
apr-14	107,4	1,3846	0,996209
mag-14	107,3	1,3833	0,997138
giu-14	107,4	1,3846	0,996209
lug-14	107,3	1,3833	0,997138
ago-14	107,5	1,3859	0,995283
set-14	107,1	1,3807	0,999
ott-14	107,2	1,382	0,998068
nov-14	107	1,3794	0,999934
dic-14	107	1,3794	0,999934
gen-15	106,5	1,373	1,004628
feb-15	106,8	1,3769	1,001806
mar-15	107	1,3794	0,999934
apr-15	107,1	1,3807	0,999
mag-15	107,2	1,382	0,998068
giu-15	107,3	1,3833	0,997138
lug-15	107,2	1,382	0,998068
ago-15	107,4	1,3846	0,996209
set-15	107	1,3794	0,999934
ott-15	107,2	1,382	0,998068
nov-15	107	1,3794	0,999934
dic-15	107	1,3794	0,999934
gen-16	99,7	1,3766	1,002006
feb-16	99,5	1,3738	1,00402
mar-16	99,6	1,3752	1,003012
apr-16	99,6	1,3752	1,003012
mag-16	99,7	1,3766	1,002006
giu-16	99,9	1,3794	1

Schede operative

Ivie-Elenco dei Paesi dell'Unione europea e See-Spazio Economico Europeo

<i>Paese</i>	<i>Imposta da considerare per determinazione valore dell'immobile</i>	<i>Imposte patrimoniali detraibili</i>
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	-----	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimate imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimate imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	-----	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteuer
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	-----	The rates
ISLANDA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETONIA	Nekustamā īpašuma nodoklis	Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	-----	-----
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości

PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	-----
REPUBBLICA CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnuteľnosti	Dan z nehnuteľnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Építményadó	Építményadó

Prescrizioni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
<i>Momento di commissione</i>	Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di eventuale interruzione</i>	10 anni. N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	Per le situazioni diversi casi previsti per la "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è punito con la reclusione da un anno e sei

	<p>mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p>
<i>Momento di commissione</i>	Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
<i>Precisazione operativa</i>	Ai fini dell'applicazione della sanzione per il reato in esame, si ritiene opportuno precisare che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di con interruzione</i>	10 anni. N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.
DICHIARAZIONE INFEDELE	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	Per le situazioni diverse dai casi previsti per la "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e per la "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici." (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
	<p>a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 150.000,00;</p> <p>b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in</p>

	dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 3.000.000,00.
<i>Precisazione operativa</i>	Ai fini dell'applicazione della sanzione per il reato in esame, si ritiene opportuno precisare che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
<i>Esclusioni</i>	Fuori dei casi indicati quale "precisazione operativa", non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Inoltre si sottolinea che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste alle precedenti lettere a) e b).
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di eventuale interruzione</i>	10 anni.
DICHIARAZIONE OMESSA	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione: <ul style="list-style-type: none"> • da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00; • da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.
<i>Precisazione operativa</i>	Ai fini dell'applicazione della sanzione per il reato in esame, si ritiene opportuno precisare che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di con interruzione</i>	10 anni. N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
<i>Precisazione</i>	Ai fini dell'applicazione della sanzione per il reato in esame, si ritiene

<i>operativa</i>	opportuno precisare che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di eventuale interruzione</i>	10 anni. N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
<i>Prescrizione</i>	8 anni.
<i>Prescrizione in presenza di con interruzione</i>	10 anni.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
<i>Prescrizione</i>	6 anni.
<i>Prescrizione in presenza di eventuale interruzione</i>	7 anni e mezzo.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta.
<i>Prescrizione</i>	6 anni.
<i>Prescrizione in</i>	7 anni e mezzo.

<i>presenza di con interruzione</i>	N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.
INDEBITA COMPENSAZIONE	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione: <ul style="list-style-type: none"> • da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione con il modello F24 crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00; • da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione con il modello F24 crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.
<i>Prescrizione</i>	6 anni.
<i>Prescrizione in presenza di eventuale interruzione</i>	7 anni e mezzo.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE	
<i>Ambito operativo</i>	<i>Principi procedurali</i>
<i>Disposto normativo</i>	Art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
<i>Sanzione prevista</i>	È punito con la reclusione: <ul style="list-style-type: none"> • da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; • da un anno a sei anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 250.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; • da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00; • da un anno a sei anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad €

	200.000,00.
<i>Prescrizione</i>	6 anni.
<i>Prescrizione in presenza di con interruzione</i>	7 anni e mezzo. N.B.: tenere presente anche quanto prospettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 2015-20 gennaio 106, n. 2210.

Check list contabile

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (voce A.4 del conto economico)

• Ricontri contabili e controlli				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
E' stata verificata la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata verificata, per gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che si riferiscono ad iniziative di costruzione in economia non ancora ultimate alla data di chiusura dell'esercizio, la coerente imputazione della contropartita contabile "Immobilizzazioni in corso e acconti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata verificata, per gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che si riferiscono ad iniziative di costruzione in economia ultimate alla data di chiusura dell'esercizio, la coerente imputazione della contropartita dei conti inerenti alle immobilizzazioni realizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I criteri di contabilizzazione e di valutazione dei componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni risultano coerenti e uniformi rispetto all'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, se sussistono i presupposti, se risulta incluso nella voce dei componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni anche gli eventuali oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione e/o per la realizzazione interna delle immobilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Controllo imputazione delle scritture di assestamento				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Risultano coerentemente rilevate le capitalizzazione degli oneri e dei costi che sono stati sostenuti nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta per la realizzazione e/o la costruzione interna di immobilizzazioni immateriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano coerentemente rilevate le capitalizzazioni degli oneri e dei costi che sono stati sostenuti nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta per la realizzazione e/o la costruzione interna di immobilizzazioni materiali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In presenza di eventuali oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione e/o per la realizzazione interna delle immobilizzazioni, è stato verificato se sono stati coerentemente imputati per specifica competenza nella voce dei componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Nota integrativa

	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> • per la valutazione? • per le rettifiche di valore? • per la conversione dei valori espressi in valuta estera? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per l'imputazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e per le poste collegate, risultano motivati: <ul style="list-style-type: none"> • gli eventuali cambiamento dei criteri di valutazione che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali? • le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria? • gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la coerente imputazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e per le poste collegate, risultano evidenziati e commentati: <ul style="list-style-type: none"> • i dati dell'esercizio sociale o periodo d'imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell'esercizio in corso? • i conseguenti criteri seguiti per l'assestamento e/o per l'adattamento posto in essere? <p><i>oppure:</i></p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<ul style="list-style-type: none"> • i presupposti che hanno determinato l'impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la coerente imputazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e per le poste collegate, risultano esplicitati i criteri utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle valutazioni? - nelle rettifiche di valore? - nella conversione dei valori espressi in valuta estera? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la coerente imputazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e per le poste collegate, risultano indicati gli oneri finanziari sostenuti e capitalizzati inerenti all'acquisizione e/o alla realizzazione interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle immobilizzazioni materiali? - delle immobilizzazioni immateriali? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la coerente imputazione dei diversi componenti positivi di reddito inerenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e per le poste collegate, nell'ipotesi di entità rilevanti di oneri finanziari, risulta eseguita la riconciliazione con il dettaglio analitico dell'imputazione delle intervenute capitalizzazioni?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Calcolo dell'Iva sulle cessioni di autoveicoli usati e annotazione in sede di adempimento dichiarativo annuale

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>veicoli acquistati</i>	<i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i>	<i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i>
entro il 31 dicembre 2000	Iva non detratta in modo totale	Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva
nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007	Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo	Base imponibile Iva nella misura corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in relazione al principio di inerenza
dal 27 giugno 2007	Iva detratta nella misura del 40%	Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione

Caso – nel mese di dicembre 2015, un esercente attività d’impresa, ha ceduto un’autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all’Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell’anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell’Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l’istanza di rimborso per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell’autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- Prezzo di cessione dell’autovettura	€ 10.000,00
- Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione)	€ 220,00

- Totale fattura	€ 10.220,00

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE22 della dichiarazione annuale Iva 2016, deve risultare compreso l’importo di € 1.000,00 con l’inerente entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l’ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE40, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del “volume d’affari” da indicare al successivo rigo VE50.

Per completezza dell’argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l’art. 1, comma 261, lett. c), della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l’importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell’imposta nel rispetto del dettato dell’art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l’indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all’art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell’operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l’art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l’imposta versata per l’acquisto e/o l’importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- *per l’intero importo*, se:
 - l’acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - rientrano nell’ambito dell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autovetture e autoveicoli;
 - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all’acquisto e/o all’importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell’art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di “veicoli stradali a motore”, che necessariamente comprende *“tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”*.

Poiché l’individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell’art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell’attività d’impresa o professionale.

Trasparenza fiscale con imposte a carico della società trasparente o con riconoscimento di corrispettivo

L'istituto della *trasparenza fiscale* è un regime fiscale opzionale che permette la tassazione del reddito complessivo prodotto da una società di capitali partecipata da altre società di capitali, anziché in capo alla società partecipata (o società trasparente) direttamente in capo a ciascuna società partecipante (o soci), in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili e, quindi, indipendentemente dalla distribuzione dei medesimi.

L'opzione ha durata triennale e non è revocabile, mentre può essere validamente rinnovata alla scadenza. Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione la società partecipata e le società partecipanti stabiliscono di procedere ad assolvere l'Ires per il tramite del consolidamento proporzionale in capo al socio del reddito della "trasparente".

Di conseguenza, il socio si viene a trovare nella situazione di cumulare (per sommatoria algebrica) il proprio reddito con quello prodotto dalla società trasparente per la quota a lui spettante.

Ai fini della rappresentazione nel bilancio d'esercizio, la società trasparente deve rilevare l'Ires con le medesime regole e modalità applicabili in via ordinaria e cioè:

- apportando al risultato positivo o negativo dell'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione;
- computando in decremento le eventuali perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio dell'opzione della trasparenza;

in quanto, ai fini procedurali, è la società trasparente che, in concreto, produce il reddito imponibile e rileva l'imposta di pertinenza del medesimo.

Da ciò deriva che l'onere fiscale connesso al reddito imponibile prodotto, richiede la sua separata presentazione nel conto economico della società trasparente.

Ai fini procedurali, però, l'entità imponibile positiva o negativa così individuata, senza procedere alla liquidazione dell'imposta, deve essere imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili o alle perdite.

Ai fini della rappresentazione dei dati contabili, la società trasparente deve procedere ad esporre nel proprio bilancio l'imposta inerente all'imponibile dalla stessa prodotto e trasferito ai soci ai soli fini della liquidazione delle imposte e, quindi, se l'onere per le imposte rimane a carico:

- *della società trasparente*, la stessa deve procedere a rilevare in contropartita alle imposte correnti un debito verso i soci che saranno gli effettivi esecutori del pagamento;
- *dei soci*, la società trasparente deve procedere a contabilizzare l'onere per le imposte correnti e un provento da adesione al regime fiscale della trasparenza.

Di conseguenza, la società trasparente deve annotare nel conto economico alla voce 20 "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*" l'imposta inerente al reddito imponibile prodotto e trasferito ai soci ai soli fini della liquidazione delle imposte.

I proventi o gli oneri che derivano dall'*adesione al regime della trasparenza fiscale* devono essere rilevati nel conto economico in una sottovoce specifica della voce 20 "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*".

Nel bilancio del socio della società trasparente le scritturazioni contabili sono, di regola, di tipo patrimoniale e speculari a quelle effettuate dalla società trasparente, tenendo anche in considerazione che il socio è anche tenuto ad annotare l'imposta inerente al reddito imponibile prodotto in proprio e connesso al reddito ante imposte del proprio conto economico.

A chiarimento si consideri i seguenti due casi numerici.

Caso 1 - si ipotizzi l'imputazione di un imponibile positivo della società trasparente di un reddito imponibile ante imposte di € 100.000,00.

Analisi: in presenza di un risultato ante imposte internamente imponibile di € 100.000,00, la società trasparente, tenuta in considerazione l'aliquota Ires del 27,50%, deve necessariamente eseguire la seguente annotazione contabile:

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Imposte correnti	<i>a</i>	Debiti verso soci	27.500,00	27.500,00

e, quindi, lo schema del conto economico della società trasparente assume la seguente articolazione:

<i>Conto economico</i>	<i>Importo esercizio corrente</i>	<i>Importo esercizio precedente</i>
.....		
Risultato prima delle imposte	100.000,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	27.500,00
a) correnti	(27.500,00)
b) differite/anticipate	0,00
c) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	72.500,00

In concreto, il socio della società trasparente, al quale viene attribuito un imponibile fiscale, deve rilevare sia un credito verso la società trasparente, sia un debito tributario di uguale entità.

* * *

Caso 2 - si ipotizzi la presenza di una perdita civilistica e fiscale pari a € 100.000,00.

Analisi: in presenza di un risultato negativo, la società trasparente deve procedere a rilevare il beneficio per *imposte anticipate* connesse alle perdite sulla base del presupposto della ragionevole certezza di recuperabilità da valutarsi in connessione agli accordi di trasparenza specifici.

Infatti, a titolo meramente indicativo, potrebbe verificarsi l'ipotesi di patti di trasparenza secondo cui le perdite prodotte dalla trasparente ed attribuite ai soci siano immediatamente remunerate, ovvero saranno da questi remunerate solo in presenza di effettivo recupero da parte del socio medesimo o, alternativamente, della realizzazione da parte della trasparente di imponibili positivi. Ai fini procedurali, si consideri che il relativo beneficio venga immediatamente remunerato alla società trasparente.

Pertanto, la società trasparente, tenuta in considerazione l'aliquota Ires del 27,50%, deve eseguire la seguente annotazione contabile:

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Crediti verso soci	<i>a</i>	Imposte anticipate	27.500,00	27.500,00

e, quindi, lo schema del conto economico della società trasparente assume la seguente articolazione:

<i>Conto economico</i>	<i>Importo esercizio corrente</i>	<i>Importo esercizio precedente</i>
.....		
Risultato prima delle imposte	(100.000,00)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	27.500,00
a) correnti	0,00
b) differite/anticipate	27.500,00
c) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	(72.500,00)

In concreto, il socio della società trasparente, al quale è attribuita una perdita fiscale, deve procedere a rilevare, se ne ricorrano i presupposti, un'attività tributaria e un debito verso la società trasparente. Nell'ipotesi in cui i *contratti di trasparenza* prevedono che le perdite fiscali prodotte dalla società trasparente ed attribuite ai soci siano remunerate solamente nell'ipotesi di:

- effettivo recupero delle perdite della trasparente da parte del socio stesso;
oppure:
- produzione negli esercizi successivi, da parte della società trasparente, di redditi imponibili positivi che in assenza di trasparenza sarebbero stati idonei a recuperare le perdite trasferite ai soci.

In tali situazioni, la società trasparente deve procedere a rilevare:

- un credito nei confronti dei soci;
e:
- il provento correlato;

solamente se risultano soddisfatte le condizioni previste dal principio contabile Oic 25, o, in concreto, se sussiste la ragionevole certezza circa il futuro e effettivo recupero delle perdite fiscali, dipendente nel primo caso dalle vicende dei singoli soci e nel secondo dalle vicende della stessa trasparente.

Il socio della società trasparente in presenza dell'imputazione di perdite fiscali non immediatamente compensate nella dichiarazione dei redditi deve provvedere ad annotare un'attività nei riguardi dell'Erario (nell'entità pari all'aliquota Ires applicata alle perdite), ove sia ragionevolmente certo il futuro recupero delle medesime, sul proprio imponibile nel primo caso e sull'imponibile della partecipata nella seconda ipotesi.

Corrispondentemente il socio deve procedere ad annotare, per un pari importo, una passività nei riguardi della società trasparente.

In tali casi, se rimangono riscontrati i citati presupposti per l'iscrivibilità, le scritture contabili devono assumere le seguenti articolazioni:

- *per la società trasparente:*

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Crediti verso soci	<i>a</i>	Imposte anticipate	27.500,00	27.500,00

- *per il socio:*

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Attività per imposte anticipate	<i>a</i>	Debiti verso società trasparente	27.500,00	27.500,00

In merito, si perviene ad osservare che l'attivazione di specifiche clausole all'interno del rapporto di trasparenza fiscale potrebbe, in casi particolari, spezzare la simmetria delle rilevazioni contabili adottate dalla società trasparente, da un lato, e dai soci, dall'altro.

Si pensi, a titolo meramente indicativo, l'ipotesi in cui l'adozione di una clausola che conduca i soci al recupero immediato del beneficio correlato alla perdita fiscale attribuita, senza che ciò determini l'insorgere, in capo ai medesimi, del corrispondente debito nei confronti della società trasparente, in quanto la stessa non lascia presumere la formazione di futuri imponibili positivi.

In tale situazione, infatti, la società trasparente non deve annotare immediatamente il credito verso il socio, in assenza della ragionevole certezza di produrre imponibili positivi negli esercizi successivi.